



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

**SIAF**  
SISTEMA INFORMATICO  
DELL'ATENEO FIORENTINO

AREA  
**PER L'INNOVAZIONE E  
GESTIONE DEI SISTEMI  
INFORMATIVI ED INFORMATICI**

Il Dirigente

**OGGETTO:** Determina per affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 senza l'utilizzo del mercato elettronico ai fini rinnovo delle Licenze Oracle Data Base Standard Edition per il periodo 20 febbraio 2022 – 19 febbraio 2023 per un importo complessivo non superiore a euro 13.305,28 oltre IVA.

**CIG: Z7834E8BF0**

#### IL DIRIGENTE

- Considerato che l'Università di Firenze da molti anni utilizza Oracle come database per i servizi sviluppati in house destinati a studenti personale docenti che richiedono un adeguato livello di efficienza e sicurezza;
- Tenuto conto che nel corso del biennio 2020-2021 a seguito della migrazione in hosting Cineca di tutti i relativi gestionali si è ridotto notevolmente il numero delle licenze utilizzate in house e sono state dismesse quelle di tipo Enterprise Edition più costose, acquisendo 2 licenza aggiuntive Standard Edition;
- Considerato che l'Accordo quadro CRUI-Oracle non prevede né l'acquisizione né la manutenzione di licenze Oracle DB Standard Edition;
- Considerato che in Consip S.p.A il Listino ORACLE ID 2230 - Multibrand 3 - Appendice 3 Lotto 1 della Convenzione operativa da gennaio 2021 non prevede né l'acquisizione né la manutenzione di licenze Oracle DB Standard Edition; - è stata comunicata per e-mail a Oracle la dismissione delle 6 licenze del tool di sviluppo JDeveloper sostituito da altri software open source più aggiornati;
- Vista la richiesta di acquisto prot. 326833 del 9/12/2021;
- Considerato che l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 ha imposto alle amministrazioni l'obbligo di utilizzo del Mercato elettronico per acquisti di importo pari o superiore a 5.000,00 euro, sino al sotto soglia;
- Considerato che la citata tipologia di servizio non è presente sul mercato elettronico;
- Vista l'offerta economica e il relativo allegato presentati dalla Società Oracle Italia S.r.l nostro prot. 322693 del 3/12/2021;



- Considerato che la Società Oracle Italia S.r.l. è proprietaria e sviluppatrice dei prodotti in questione e unico soggetto in grado di fornire il servizio di supporto e manutenzione delle licenze software e che l'utilizzo dei prodotti Oracle e il mancato rinnovo del supporto costituirebbe violazione nei confronti della Oracle stessa che si riserva periodicamente di effettuare un'analisi (attraverso un apposito tool) per rilevare la rispondenza tra le istanze installate, le caratteristiche dei server che le ospitano e il numero di licenze acquistato/supportato;
- Tenuto conto che con nota prot. n. 10158 del 19/01/2022, il dr. Valdo Pasqui, è stato nominato RUP per la procedura di rinnovo delle predette licenze per un importo complessivo di € 13.305,28 oltre IVA;
- Considerato che il RUP ha provveduto ad acquisire il codice CIG: **Z7834E8BF0**;
- Costatato che tale servizio rientra tra gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività disciplinati dall'art. 1, comma 512 e seguenti della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016);
- Considerato che, sulla base delle verifiche effettuate dal RUP, i prodotti non possono essere acquisiti tramite le modalità previste dai commi 512 e 514 della stessa legge;
- Tenuto conto che sulla base di quanto disposto dall'art. 1 comma 516 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, le PP.AA., in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente, possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 512 e 514 della legge medesima esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dall'organo di vertice amministrativo;
- Tenuto conto che l'organo amministrativo di vertice, ai sensi dell'art. 36 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università di Firenze ed in assenza di indicazioni diverse, deve ritenersi per SIAF il suo Dirigente di riferimento;
- Considerato che sono in corso le verifiche in merito agli esiti riguardo le verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 per il suddetto operatore economico;
- Ritenuto di affidare la fornitura al suddetto operatore economico per l'importo di euro 13.305,28 oltre IVA;
- Precisato ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:



- il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire il funzionamento di circa settanta servizi web sviluppati in house dall'Università di Firenze e di fornire i dati degli studenti e del personale ad altri servizi esterni (es. presenze, CLA, Moodle, posta elettronica e GSuite etc.);
- l'oggetto del contratto è il rinnovo delle Licenze Oracle Data Base Standard Edition per il periodo 20 febbraio 2022 – 19 febbraio 2023;
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;

Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto, non si rende necessaria la redazione del DUVRI in quanto si tratta di servizi di natura intellettuale. In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;

Verificata la copertura finanziaria a valere sul bilancio unico di Ateneo, esercizio 2022, budget SIAF, bene/servizio "Programmi (acquisti licenze)", conto CO.04.01.02.01.08.05 "Programmi (acquisti licenze)" – dimensione analitica "Funzionamento Amministrazione Centrale";

Visti:

- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- il Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università degli Studi di Firenze;
- il Regolamento dell'attività contrattuale dell'Università degli Studi di Firenze;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "Nuovo codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e ss.mm.ii.;
- l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 che ha fissato il vincolo all'utilizzo del Mercato elettronico;
- le Linee guida dell'ANAC;



- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell’amministrazione digitale” in particolare capo II e capo III, in materia di documenti informatici sia per quanto concerne la firma elettronica sia per le modalità di formazione, gestione e conservazione dei documenti stessi;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità”;
- l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
- la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- l’art. 26, comma 6 del d.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell’esecuzione degli appalti;
- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);

#### DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, il rinnovo dei contratti n. 1832714 (CSI 21415691) e n. 20818622 (CSI 23536402), rispettivamente per n. 2 Oracle Database Standard Edition 2 - Processor Perpetual (licenza FULL USE) al costo di euro 6.832,39 oltre IVA e per n. 2 Oracle Database Standard Edition 2 - Processor Perpetual (licenza FULL USE), al costo di euro 6.472,89 oltre IVA; per un importo complessivo pari ad euro 13.305,28 oltre IVA, dal 20 febbraio 2022 al 19 febbraio 2023, con la Società Oracle Italia S.r.l (CF-01603630599 - P.IVA 03189950961), Via Fulvio Testi 136 20092 Cinisello Balsamo (MI) CIG: **Z7834E8BF0**;
2. di confermare l’assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all’operatore economico affidatario dell’appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;



3. di sottoporre il presente affidamento alla condizione risolutiva dell'esito positivo dei controlli posti a carico della Stazione Appaltante in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici del D.lgs 50/2016, derivandone per l'effetto, in caso di esito negativo l'inefficacia del contratto medesimo;
4. che la spesa complessiva, pari ad euro 13.305,28 oltre IVA, graverà sul bilancio unico di Ateneo, esercizio 2022, budget SIAF, bene/servizio "Programmi (acquisti licenze)", conto CO.04.01.02.01.08.05 "Programmi (acquisti licenze)" – dimensione analitica "Gestione Reti-Server Farm Opac"- **Vincolo di budget 25/2022;**
5. che il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica previa verifica positiva da parte del RUP e previa verifica della regolarità e rispondenza formale e fiscale della predetta ditta;
6. di autorizzarne l'acquisto autonomo al di fuori degli strumenti previsti dai commi 512 e 514 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, sulla base delle verifiche effettuate, di cui in premessa, che attestano l'impossibilità di reperire i prodotti in questione utilizzando tali strumenti;
7. di comunicare il presente atto all'ANAC e all'AgID, agli indirizzi PEC protocollo@pec.anticorruzione.it e protocollo@pec.agid.gov.it, ai sensi dell'art. 1 comma 516 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
8. di procedere alla pubblicazione della presente Determina: all'Albo Ufficiale di Ateneo (<https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html>); sul profilo web della Stazione Appaltante, sezione "Amministrazione trasparente"; sulla Piattaforma SITAT SA REGIONE TOSCANA ai sensi art. 29 d.lgs. n. 50/2016.
9. con la sottoscrizione della presente determina, ai sensi dell'art. 1, co. 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190, che rispetto all'impresa affidataria del contratto in oggetto non sussistono a proprio carico conflitti di interesse o cause di incompatibilità.

#mn\_nm\_jb

Il Dirigente  
Ing. Marius B. Spinu